



CREDEMVITA

“CREACASA PROTEZIONE VITA”

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa
collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di
Credito Emiliano S.p.A.

Polizza collettiva N. 05240000VC di Credemvita S.p.A.

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Modulo di Adesione (Fac simile)
- Documento sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato all’Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM



NOTA INFORMATIVA di “CREACASA PROTEZIONE VITA”

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP,

L'Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione dell'adesione.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, **Credemvita**), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia – Italia.

La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall'Organo di controllo, Banca d'Italia iscritto al n. 20010 dell'Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, asset management, remote banking e servizi interbancari, servizi fiduciari e cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99.

Il capitale sociale di Credemvita è detenuto interamente da Credito Emiliano S.p.A. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l'attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all'Albo delle banche al nr. 5350.

Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A.

Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l'Aderente/Assicurato può rivolgersi al numero verde 800 273336 ovvero ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Credemvita S.p.A. - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia
Fax: 0522 452704
E-mail: info@credemvita.it
Sito internet : www.credemvita.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Credemvita al 31 dicembre 2012 ammonta a 123,6 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 71,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 32,5 milioni di Euro .

L'indice di solvibilità (gestione vita) risulta pari a 1,47 (rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente).

Tutti i dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2012.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

L'adesione all'assicurazione è facoltativa. "Creacasa Protezione Vita" è una assicurazione temporanea per il caso di morte a Premio Unico e a capitale assicurato decrescente mensilmente, che può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di **Credito Emiliano S.p.A (Contraente della presente assicurazione)**. Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.

La durata dell'assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione) viene individuata dall'Aderente/Assicurato in anni interi, tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 40 anni e non potrà comunque essere superiore alla durata del Contratto di Mutuo al quale l'assicurazione è collegata (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell'assicurazione).

Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:

Prestazione in caso di Decesso dell'Aderente/Assicurato

In caso di **Decesso** dell'Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce il pagamento di un **importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso**.

L'ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione, è determinato sulla base del **capitale assicurato iniziale** (indicato nel Modulo di Adesione) e della **durata dell'assicurazione** (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con "ammortamento francese" al tasso annuo predefinito del 4,50%.

Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.

Il capitale assicurato iniziale non potrà essere superiore a 200.000,00 Euro.

Si rimanda all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alla prestazione offerta da Credemvita.

L'età dell'Aderente/Assicurato, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, deve essere compresa tra i 18 anni ed i 60 anni. L'età a scadenza non potrà essere superiore ai 75 anni (verrà considerata l' "età assicurativa" così come definita nel Glossario che forma parte integrante del Fascicolo Informativo).

Si evidenzia che, in ogni caso, l'Assicurazione cessa prima della scadenza al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell'Aderente/Assicurato;
- estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l'Aderente/Assicurato non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l'assicurazione.

Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

Una particolare limitazione della garanzia è prevista per le patologie connesse alla "sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)", qualora l'Aderente/Assicurato non si sia sottoposto ad apposito test. In tale caso se il Decesso dell'Aderente/Assicurato sia conseguente alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non verrà pagato.

Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Ai fini della stipula dell'assicurazione, l'Aderente/Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute e sulle attività professionali/sportive svolte, riportate nel Modulo di Adesione.

Si evidenzia la necessità che l'Aderente/Assicurato legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute e sulle attività professionali/sportive svolte.

E' di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano esatte e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

Qualora l'Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni la copertura assicurativa non potrà essere prestata.

E' possibile che particolari condizioni di salute dell'Aderente/Assicurato ovvero particolari attività professionali e sportive svolte modifichino l'ammontare del Premio Unico dovuto; in tale caso l'Aderente/Assicurato verrà informato dell'entità dell'aumento e l'addebito del premio avverrà solo previa conferma scritta del Aderente/Assicurato della accettazione del nuovo importo del Premio Unico, al cui pagamento, è subordinato il perfezionamento dell'assicurazione.

Credemvita si riserva la facoltà di esaminare casistiche per capitali assicurati superiori al limite sopra indicato, con richiesta all'Aderente/Assicurato di compilazione di un uno specifico questionario sanitario e/o di sottoporsi ad accertamenti sanitari.

4. Premi

L'Aderente/Assicurato paga un Premio Unico anticipato, la cui entità dipende:

- dall'età dell'Aderente/Assicurato alla data di decorrenza del contratto di assicurazione;
- dalla durata prescelta per la copertura assicurativa (indicata nel Modulo di Adesione);
- dal capitale assicurato iniziale prescelto (indicato nel Modulo di Adesione);
- dal tasso annuo di interesse (predefinito al 4,50%);
- dalla frequenza di riduzione del capitale assicurato iniziale (predefinita mensile).

Il pagamento del premio avviene in via anticipata in un'unica soluzione al momento dell'erogazione dell'importo finanziato a seguito della stipula del Contratto di Mutuo con Credito Emiliano S.p.A. L'importo del premio è indicato sul Modulo di Adesione alla voce "**Premio Unico**".

Il Contraente incassa il premio relativo ad ogni adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell'Aderente/Assicurato per conto di Credemvita in forza di un mandato all'incasso del premio opportunamente conferito da Credemvita al Contraente.

Si evidenzia che, una quota parte dell'importo del "Premio Unico" pagato dall'Aderente/Assicurato è riconducibile ai costi applicati da Credemvita (anche per la remunerazione dell'Intermediario). Si rimanda al successivo par. 5.1.1 della presente Nota Informativa per un dettaglio di tali costi.

AVVERTENZA:

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Contratto di Mutuo, Credemvita restituisce all'Aderente/Assicurato la parte di "Premio Unico" pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria o, in alternativa, su richiesta dell'Aderente/Assicurato fornisce la copertura fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sull'Aderente/Assicurato

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Il **Premio Unico** è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. **Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemvita all'Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l'importo trattenuto da Credemvita per la gestione del contratto.**

TIPOLOGIA DI COSTO	% del Premio Unico versato	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
Spese di acquisizione	45,0%	100,0%
Spese di gestione	5,0%	0,0%

Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al Premio Unico pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell'Intermediario).

Al fine di salvaguardare la sinteticità dell'esposizione vengono illustrati casi riferiti ad un Aderente/Assicurato di 40 anni che sottoscriva l'assicurazione per una durata di 20 anni.

Importi in Euro

Capitale assicurato iniziale	Premio Unico	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
50.000	2.515,42	1.257,71	1.131,94
100.000	5.030,84	2.515,42	2.263,88
150.000	7.546,26	3.773,13	3.395,82
200.000	10.061,68	5.030,84	4.527,76

6. Sconti

Non previsti

7. Regime fiscale

I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovuta dall'Aderente/Assicurato ai fini IRPEF, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell'Aderente/Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall'imposta sulle successioni.

Le Somme eventualmente restituite all'Aderente/Assicurato in caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l'onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente/Assicurato.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per ogni dettaglio sulle modalità di perfezionamento del contratto si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Riscatto e riduzione

Il contratto non prevede né la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione.

10. Revoca dell'Adesione

L'adesione è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Premio Unico).

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale data, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che la revoca ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d'invio.

Per l'esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

11. Diritto di recesso

Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di assicurazione, l'Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione.

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che il recesso ha comunque l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata per la liquidazione della prestazione da parte di Credemvita.

Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Beneficiario.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.

Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Legge applicabile al contratto di assicurazione

Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.

14. Lingua in cui è redatto il contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione viene redatto in lingua italiana.

15. Reclami

Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l'Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l'inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a:

Credemvita S.p.A.
Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia
Fax n. 0522 452704
E-mail: reclami@credemvita.it

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure trasmettendolo via fax al n.ro 06.42.133.745 o 06.42.133.353 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro.

L'IVASS è altresì competente per:

- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all'IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

16. Comunicazioni dell'Aderente/Assicurato a Credemvita

L'Aderente/Assicurato non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione che aggravino il rischio assunto da Credemvita, eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell'art.1926 del codice civile.

17. Conflitto d'interessi

Credemvita è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:

- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all'offerta e all'esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli Aderenti/Assicurati.

Credemvita ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all'attività di gestione delle polizze e all'attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per

fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

La distribuzione del prodotto "Creacasa Protezione Vita" è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, pertanto si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Credemvita appartiene al Gruppo societario Credito Emiliano in considerazione del controllo diretto esercitato da Credito Emiliano S.p.A.

Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, l'Aderente/Assicurato non subisca alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.

Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Credemvita S.p.A.

Carlo Antonio Menozzi



I dati contenuti nella presente Nota Informativa di CREACASA PROTEZIONE VITA (Polizza collettiva N. 05240000VC di Credemvita S.p.A) sono aggiornati al 26 settembre 2013.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Obblighi della Compagnia

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito **Credemvita**) risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n° 05240000VC (e dalle appendici da essa firmate) stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detto Contratto di Mutuo.

Art. 2. Dichiarazioni del Contraente e dell'Aderente/Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Aderente/Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere.

Si sottolinea la necessità dell'Aderente/Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute e sulle attività professionali/sportive svolte, poiché è di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

Art. 3. Conclusione ed entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto di assicurazione si intenderà perfezionato e produrrà i suoi effetti dalle ore 24.00 della "data di decorrenza" indicata nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento.

Art. 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

L'adesione all'assicurazione è facoltativa. La presente è una assicurazione temporanea per il caso di morte a Premio Unico e a capitale assicurato decrescente mensilmente, che può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di **Credito Emiliano S.p.A (Contraente della presente assicurazione)**.

Credemvita in caso di morte dell'Aderente/Assicurato, qualunque possa esserne la causa – **salvo quanto previsto dal successivo art. 6** – garantisce la liquidazione del capitale assicurato al Beneficiario.

Poiché il Premio Unico serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Aderente/Assicurato alla scadenza dell'assicurazione.

L'ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell'assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 4,50%.

Il suddetto piano di ammortamento, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

Art. 5. Limiti di età e durata contrattuale

La presente assicurazione prevede che al momento della stipula della medesima l'età dell'Aderente/Assicurato deve essere compresa tra 18 e 60 anni, mentre l'età dell'Aderente/Assicurato alla scadenza deve essere non superiore a 75 anni. La durata dell'assicurazione viene individuata dall'Aderente/Assicurato in anni interi, tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 40 anni e non potrà comunque essere superiore alla durata del Contratto di Mutuo al quale l'assicurazione è collegata (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell'assicurazione).

Art. 6. Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente/Assicurato.

La piena copertura assicurativa - fino al limite massimo di Euro 200.0000 con le limitazioni di età indicate nel questionario sanitario - viene concessa senza visita medica, a condizione che l'Aderente/Assicurato abbia firmato le dichiarazioni sul proprio stato di salute e sulle attività professionali/sportive svolte, riportate nella proposta di assicurazione.

Rimane tuttavia convenuto che qualora il Decesso dell'Aderente/Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

L'Assicurando può richiedere la piena copertura fin dalla decorrenza, a condizione che si sottoponga al relativo esame (test anti-Hiv) e che il relativo risultato sia negativo.

E' escluso dalla garanzia soltanto il Decesso causato da:

- **dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente/Assicurato o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (in tal caso Credemvita restituirà la quota parte del Premio Unico relativa al periodo per il quale la garanzia non è stata prestata).**

Art. 7. Pagamento del premio

Il premio pattuito deve essere versato in un'unica soluzione.

Art. 8. Diritto di revoca e recesso

L'adesione è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto di assicurazione non sia concluso (data di incasso del Premio Unico).

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro la suddetta data, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La revoca ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d'invio.

Per l'esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di assicurazione, **l'Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione.**

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso Credemvita rimborserà al Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso. In seguito, il Contraente provvederà tempestivamente ad accreditare tale somma all'Aderente/Assicurato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

Art. 9. Beneficiari

L'Aderente/Assicurato designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Aderente/Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Aderente/Assicurato;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione e recesso richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento.

Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Aderente/Assicurato.

Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), ai fini della presente garanzia vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell'Aderente/Assicurato, la qualità di chiamati all'eredità di costui, risultando irrilevanti, a tal fine, la successiva rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di morte, si riterranno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi, gli uni e gli altri come sopra definiti.

Art. 10. Denuncia e liquidazione sinistri – obblighi relativi

Per i pagamenti conseguenti al Decesso dell'Aderente/Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, idonea richiesta di rimborso corredata dai seguenti documenti:

- certificato di morte dell'Aderente/Assicurato;
- documentazione idonea sulle cause del Decesso;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario richiesta da Credemvita.

Credemvita effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 11. Eventi relativi al Contratto di Mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità") ovvero di rinegoziazione o estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è collegata, l'Aderente/Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiederne l'anticipata risoluzione con restituzione della parte di Premio Unico pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione, Credemvita restituirà all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di risoluzione.

11.1 Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l'Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l'assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, **congiuntamente** a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Mutuo.

In mancanza di tale comunicazione cesserà la copertura e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo.

In tal caso all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo fino alla scadenza dell'assicurazione).

Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione e dei capitali assicurati in tale periodo, verrà ottenuto come somma di due componenti:

- Componente A, riferita alla restituzione di quota parte dei costi gravanti sul Premio Unico;
- Componente B, riferita alla restituzione di quota parte del premio puro (definito come la differenza tra il Premio Unico, al netto di eventuali imposte, e i costi gravanti sullo stesso).

Di seguito si rappresentano le regole di calcolo utilizzate per la determinazione delle due componenti.

Componente A

Tale componente è ottenuta moltiplicando l'importo dei costi compresi nel Premio Unico pagato dall'Aderente/Assicurato per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione.

Componente B

Tale componente è ottenuta sottraendo al premio puro – come sopra definito - compreso nel Premio Unico effettivamente pagato dall'Aderente/Assicurato, il premio puro compreso nel Premio Unico che l'Aderente/Assicurato avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell'assicurazione coincidente con il tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di anticipata estinzione dell'assicurazione stessa, ferme restando tutte le altre condizioni.

Qualora l'anticipata estinzione non coincida con una data di ricorrenza anniversaria dell'assicurazione, l'importo da sottrarre sarà ottenuto come media aritmetica ponderata tra:

- a) Il premio puro che l'Aderente/Assicurato avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell'assicurazione coincidente con il numero di anni interi trascorsi tra la data di decorrenza e la ricorrenza anniversaria precedente la data di anticipata estinzione;
- b) Il premio puro che l'Aderente/Assicurato avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell'assicurazione maggiorata di 1 anno rispetto a quella del precedente punto l)

con pesi dati rispettivamente da:

- La quota di anno intercorrente tra la data di anticipata estinzione e la ricorrenza anniversaria successiva
- La quota di anno intercorsa tra la ricorrenza anniversaria precedente e la data di anticipata estinzione.

11.2 Portabilità del Contratto di Mutuo

Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare a Credemvita la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, **congiuntamente** a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo.

In mancanza di tale comunicazione cesserà la copertura e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo.

In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazione).

L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.

11.3 Rinegoziazione – Estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo

In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.

Tuttavia l’Aderente/Assicurato, **contestualmente** alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo, potrà richiedere a Credemvita, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso:

- la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso;
- con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione.).

L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.

Art. 12. Cessione

L’Aderente/Assicurato non potrà cedere la presente Polizza a terzi.

Art. 13. Pegno e vincolo

L’Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima.

Art. 14. Tasse e imposte

Eventuali tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o del Beneficiario.

Art. 15. Foro Competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.

I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione di CREACASA PROTEZIONE VITA (Polizza collettiva N. 05240000VC di Credemvita S.p.A) sono aggiornati al 26 settembre 2013.

GLOSSARIO

ASSICURAZIONE (contratto di assicurazione)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata.

ADERENTE

Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. L'adesione all'assicurazione è facoltativa.

AMMORTAMENTO FRANCESE

E' una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate.

ASSICURATO

Persona fisica a cui si riferisce l'assicurazione; essa si identifica con l'Aderente.

BENEFICIARIO

Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura riconoscerà il pagamento dell'indennizzo.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione indicato dalla "Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato" inclusa nel Modulo di Adesione.

CAPITALE ASSICURATO INIZIALE

Capitale assicurato prescelto dall'Aderente/Assicurato all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate (l'utilizzo di questi istituti non è consentito dalla presente polizza).

COMPAGNIA ASSICURATRICE

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. In questo caso: Credemvita S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello dell'Aderente/Assicurato.

CONTRAENTE

Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la Polizza di assicurazione.

CONTRATTO DI MUTUO

Contratto stipulato tra il Contraente e l'Aderente/Assicurato, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal Contratto stesso e al quale è collegata la Copertura assicurativa oggetto della Polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice che fornisce la copertura.

COPERTURA

La garanzia assicurativa concessa con riferimento all'Aderente/Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che fornisce la Copertura, ai sensi della presente Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento della prestazione assicurata.

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la Polizza ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di polizze e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

ESCLUSIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI MUTUO

L'estinzione totale corrisponde alla chiusura definitiva del mutuo. L'estinzione parziale consiste nel versamento al soggetto mutuante di una parte del debito residuo.

ETÀ

L'età assicurativa corrisponde all'età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all'unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l'età dell'Aderente/Assicurato sia minore o uguale a "N" anni più 6 mesi. Esemplicando: un Aderente/Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un'età assicurativa pari a trenta anni; un Aderente/Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un'età assicurativa di 31 anni.

FASCICOLO INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Modulo di Adesione (fac simile)
- Documento sul trattamento dei dati personali.

IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTABILITÀ

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice del ramo vita al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

LIQUIDAZIONE

Determinazione e pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri; nell'assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.

MODULO DI ADESIONE

Modulo sottoscritto dall'Aderente/Assicurato per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della Copertura.

MUTUO IN AMMORTAMENTO

Mutuo erogato in periodo antecedente alla conclusione del contratto di assicurazione (assicurazione non contestuale all'erogazione del mutuo).

NOTA INFORMATIVA

Documento, redatto secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sul settore assicurativo, che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

PIANO DI DECRESCENZA

Vedere "Tabella del Piano di Decrescenza del capitale assicurato"

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso.

PORTABILITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO

Facoltà del mutuatario di trasferire il proprio debito presso un altro soggetto mutuante.

PREMIO

Somma di denaro dovuta, da ciascun Aderente/Assicurato, alla Compagnia Assicuratrice in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.

PREMORIENZA/DECESSO

La Morte dell'Aderente/Assicurato prima della scadenza del contratto di assicurazione.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto dell'Aderente/Assicurato di recedere dalla polizza di assicurazione e farne cessare gli effetti.

REVOCA

Diritto dell'Aderente/Assicurato di revocare l'adesione prima della conclusione del contratto.

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Ridefinizione delle condizioni del contratto di mutuo originario.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dalla polizza e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

TABELLA DEL PIANO DI DECRESCENZA DEL CAPITALE ASSICURATO

Tabella inclusa nel Modulo di Adesione in cui sono indicati gli importi assicurati nei vari periodi di durata del Contratto di Assicurazione.

I dati contenuti nel presente Glossario di "CREACASA PROTEZIONE VITA" sono aggiornati al 26 settembre 2013.

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.
(Polizza collettiva di Credemvita S.p.A. n: 05240000VC - Tariffa 755-)

a Credemvita S.p.A.
MODULO DI ADESIONE

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente/Assicurato

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (anni)	scadenza dell'assicurazione	capitale assicurato iniziale (Euro)
----------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Beneficiario in caso di morte dell'Aderente/Assicurato

Dati relativi al premio unico (espressi in EURO)

premio unico	di cui costi a carico dell'Aderente/Assicurato	parte dei costi riconosciuta all'Intermediario
--------------	--	--

Il sottoscritto Aderente/Assicurato prende atto che:

Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di Credemvita S.p.A. n. 05240000VC - Tariffa 755 - in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di mutuo e in abbinamento a detto Contratto;
 il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione è pari all'importo sopraindicato alla voce "premio unico (Euro)";
 l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita S.p.A. abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessano alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto all'art 11 delle Condizioni di assicurazione).

Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata e dichiara altresì, ai sensi dell'art. 1919 C.C., di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è sulla di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione.

Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara inoltre:

di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" modello 7A, "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto" modello 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2;
 di aver preso atto che Credemvita S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemvita S.p.A. ai fini delle validità dell'assicurazione, a tal fine, il sottoscritto Aderente/Assicurato conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al premio complessivo unico dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione;
 di essere informato che come previsto dall'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di:
 a. revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico complessivo). Per esercitare tale diritto, l'Aderente/Assicurato dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Credemvita S.p.A.;
 b. recedere dall'assicurazione entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per il recesso l'Aderente/Assicurato deve inviare raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Credemvita S.p.A.;

di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo (Mod. 3882T/05/13), comprensivo dei seguenti documenti: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario, Fac simile del modulo di adesione, Documento informativo sul trattamento dei dati personali;

di volere aderire alla polizza collettiva n. 05240000VC - Tariffa 755- con lo scopo di ottenere la protezione assicurativa di rischio sulla propria vita a mezzo di un contratto avente natura assicurativa, confermando, quanto alle restanti informazioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i dati attualmente in possesso di Credito Emiliano S.p.A. in virtù del rapporto bancario con questi in essere.

firma Aderente/Assicurato

X

Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara, infine di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1 "Obblighi della Compagnia", art. 2 "Dichiarazioni del Contraente e dell'Aderente/Assicurato", art. 3 "Conclusione ed entrata in vigore dell'assicurazione", art. 5 "Limiti di età e durata contrattuale", art. 6 "Rischio di morte", art. 7 "Pagamento del premio", art. 8 "Diritto di revoca e recesso", art. 9 "Beneficiari", art. 10 "Denuncia e liquidazione sinistri - obblighi relativi", art. 11 "Eventi relativi al Contratto di mutuo", art. 12 "Cessione", art. 13 "Pegno e vincolo".

firma Aderente/Assicurato

X

Raccomandazioni ed avvertenze per la sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute

Credemvita S.p.A. rende noto che:

a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.;

b) prima della sottoscrizione della dichiarazione, l'Aderente/Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nella stessa;

c) anche nei casi non espressamente previsti da Credemvita S.p.A., l'Aderente/Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico;

d) il costo di eventuali accertamenti sanitari e/o visita medica richiesti da Credemvita S.p.A. è completamente a carico dell'Aderente/Assicurato;

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO SUL PROPRIO BUON STATO DI SALUTE

Da compilare anche in presenza di visita medica, ai fini dell'accettazione del rischio da parte di CREDEMVITA S.p.A.

L'Aderente/Assicurato dichiara:

- di essere in buono stato di salute;
- di non aver subito negli ultimi 5 anni ricoveri ospedalieri o in case di cura per trattamenti od interventi chirurgici diversi da appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, fratture degli arti, chirurgia estetica, parto;
- di non soffrire di malattie psichiche o del sistema nervoso, di malattie del sangue, infettive o relative ad uno dei seguenti apparati: respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, urogenitale, endocrino- metabolico, osteoarticolare, che negli ultimi cinque anni abbiano richiesto un trattamento medico con l'assunzione di farmaci;
- di non aver ricevuto emotrasfusioni;
- di non fare uso e non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti o allucinogene, di non abusare di alcolici (es. assunzione quotidiana di super alcolici, consiglio medico di ridurre la quantità di alcolici ecc.) e di non fumare più di 20 sigarette al giorno;
- di non svolgere un'attività professionale e/o sportiva che espone a particolari pericoli (ad esempio: contatto con esplosivi, radiazioni, accesso ad impalcature superiori a 10mt., volo nelle sue varie forme - deltaplano, parapendio, ecc. - paracadutismo in caduta libera, alpinismo, immersioni subacquee ad una profondità superiore a 40 metri, partecipazione a gare motoristiche, ecc.).

Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo di adesione, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Credemvita S.p.A., sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità.

firma Aderente/Assicurato

X

Consenso privacy: l'Aderente/Assicurato dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è stato informato da Credemvita S.p.A. sull'uso dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, e sui propri diritti (art. 7 D.lgs. 196/2003) ed esprime il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa, apponendo la propria firma in calce.

Luogo e data

firma Aderente/Assicurato

X

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri

Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it



CREACASA PROTEZIONE VITA

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.
(Polizza collettiva di Credemvita S.p.A. n: 05240000VC -Tariffa 755 -)

MODULO DI ADESIONE

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente/Assicurato

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (anni)	scadenza dell'assicurazione	capitale assicurato iniziale (Euro)
----------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato

PERIODO	CAPITALE ASSICURATO CASO MORTE NEL PERIODO	PERIODO	CAPITALE ASSICURATO CASO MORTE NEL PERIODO	PERIODO	CAPITALE ASSICURATO CASO MORTE NEL PERIODO	PERIODO	CAPITALE ASSICURATO CASO MORTE NEL PERIODO

FAC-SIMILE

Luogo e data	firma Aderente/Assicurato X
--------------	--------------------------------

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri





CREDEM VITA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

A – Introduzione

Credemvita SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.

B – Fonte dei dati personali

Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.

C – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria o facoltativa del consenso

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

I Suoi dati personali sono necessari per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemvita, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemvita ovvero per l'adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l'esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall'interessato, ove ritenute "sospette" ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – CREDEM, con conseguente trattamento da parte degli stessi, senza la necessità di acquisire a tal fine il consenso dell'interessato.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

È invece Sua facoltà prestare il consenso, barrando le apposite caselle nello specifico modulo a parte, a che i Suoi dati vengano utilizzati per le seguenti finalità:

- rilevazione del Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi da Credemvita, eseguita direttamente oppure attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari,...
- ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché attività promozionali o di vendita di servizi e/o prodotti di Credemvita.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemvita di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.

D - Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle sopra indicate finalità, i dati sono trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità, strumenti e procedure manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

A tal riguardo, Credemvita S.p.A. fornisce al Contraente e all'Assicurato l'informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l'esecuzione dei contratti perfezionati con Credemvita S.p.A.

¹ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

E - Dati sensibili

Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti la Compagnia venga in possesso di dati di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero "dati sensibili".

Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela², nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell'apposito modulo per il rilascio del consenso.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.

F – Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti

Nell'esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemvita per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemvita, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:

1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. , adibiti e/o appartenenti a:

- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- gestione delle segnalazioni delle operazioni "sospette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio nell'ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem,
- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemvita;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;

Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano state designate da Credemvita "Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza.

Credemvita non diffonde i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.

2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"³.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato "Registro dei trattamenti dei dati personali" è disponibile presso la sede di Credemvita e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito www.credemvita.it.

² Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini

³ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- contraenti, assicurati, beneficiari, vincola tari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Munich Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; fondi pensione; banche, società di gestione del risparmio, legali, società di consulenza, banca depositaria (BNP Paribas Securities Services S.C.A.);
- società di servizi informatici, telematici, finanziari (ad es. Carmignac Gestion Luxembourg SA), amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- nonché altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, l'elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa; BANCA D'ITALIA; CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma) istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma) istituita con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Forze dell'ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma); Magistratura; Mefop – Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Via Milano, 58 – 00184 Roma); Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo; UIF – Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia (Via Nazionale 91 - 00184 Roma) ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

G - Diritti di cui all'art. 7 del Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:

- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Via Mirabello, n. 2 – 42122 Reggio Emilia;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemvita per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile *pro tempore* della Direzione Sviluppo e Formazione domiciliato presso Credemvita S.p.A., via Mirabello n. 2, 42122 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail privacy@credemvita.it.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, dei responsabili del trattamento e quello delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso i recapiti sopra indicati oppure sul sito internet www.credemvita.it.

Credemvita SpA
Il Direttore Generale
Carlo Antonio Menozzi



I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” sono aggiornati al 13 settembre 2013.

Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it



Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it